

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 25 Giugno 2007 , n. 17

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 38 dell'11 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

#### Art. 1. - Finalita' e ambito di applicazione

1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2002/1991/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione della direttiva 2002/1991/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modifiche ed integrazioni, e' diretta a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici abruzzesi, tenendo conto delle condizioni climatiche locali, attraverso le **attivit  di esercizio, manutenzione, accertamento ed ispezione degli impianti termici.**

#### Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende:

- a) **impianto termico:** e' un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolazione e controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici e sono quindi soggetti agli obblighi della presente legge, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 15kW;
- b) **potenza termica del focolare di un generatore di calore:** e' il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unita' di misura utilizzata e' il kW;
- c) **esercizio e manutenzione di un impianto termico:** e' il complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilita' finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
- d) **conduzione:** e' il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantita' e qualita' necessarie a garantire le condizioni di comfort;
- e) **manutenzione ordinaria dell'impianto termico:** sono le operazioni previste nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente. Al termine delle operazioni di manutenzione dell'impianto, il tecnico deve rilasciare un rapporto di controllo di efficienza energetica, conforme all'allegato F per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW o all'allegato G per impianti di potenza inferiore a 35 kW;
- f) **manutenzione straordinaria dell'impianto termico:** sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
- g) **accertamento:** e' l'insieme delle attivita' di controllo pubblico svolte dalle autorita' competenti diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
- h) **ispezioni sugli impianti:** sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti dalle autorita' competenti, mirati a verificare che gli impianti siano eserciti e mantenuti nel rispetto delle norme vigenti;
- i) **autorita' competenti:** sono i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le province per la restante parte del territorio;

- l) **occupante:** e' chiunque che, pur non essendone proprietario, abbia la disponibilita', a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici. Nel caso di unita' immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unita' immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilita' limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico. La definizione di occupante coincide con quella di utente dell'impianto termico;
- m) **proprietario dell'impianto termico:** e' il soggetto che, in tutto o in parte, e' proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilita' posti a carico del proprietario dalla legislazione vigente sono da intendersi riferiti agli amministratori;
- n) **impianto certificato:** e' l'impianto per il quale e' trasmesso all'autorita' competente, secondo le modalita' dalla stessa stabilite, il rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all'allegato F di cui al decreto legislativo n. 192/2005 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 311/2006 (disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 192/2005, recante attuazione della direttiva 2002/1991/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia) per impianti di potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW o all'allegato G di cui al decreto legislativo n. 192/2005 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 311/2006 per impianti di potenza al focolare inferiore 35 kW, unitamente al versamento della corrispondente tariffa stabilita dall'autorita' competente;
- o) **controllo dell'impianto:** sono le operazioni svolte da tecnici facenti parte di imprese abilitate finalizzate alla verifica del grado di funzionalita' ed efficienza di un apparecchio o di un impianto sia ai fini dell'attuazione di procedimenti di manutenzione, riparazione, ecc, che per sincerarsi dei risultati conseguiti con le operazioni in questione;
- p) **controllo di efficienza energetica dell'impianto:** sono le operazioni svolte da tecnici facenti parte di imprese abilitate effettuate anche mediante apposite apparecchiature di misura, finalizzate alla determinazione del rendimento di combustione del generatore di calore nonche' al controllo degli elementi di cui all'allegato F al decreto legislativo n. 192/2005 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 311/2006 per impianti di potenza uguale o superiore a 35kW e all'allegato G al decreto legislativo n. 192/2005 cosi' come modificato dal decreto legislativo 311/2006 per impianti di potenza inferiore a 35 kW. Gli esiti del controllo di efficienza energetica devono essere riportati dal tecnico sul libretto di impianto o di centrale;
- q) **organismo esterno:** e' un organismo esterno all'autorita' competente cui la stessa puo' affidare in tutto o in parte i compiti ad essa assegnati dalla presente legge. L'organismo esterno, nelle more della definizione dei requisiti professionali di cui all'art. 4, comma 1), lettera e) del decreto legislativo n. 192/2005, devono rispettare i requisiti minimi di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 (regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10).

... *omissis* ...

#### Art. 5. - Accertamento, ispezione, certificazione e controllo degli impianti

1. In conformita' a quanto stabilito dalle normative vigenti, **le Autorita' competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici, con cadenza almeno biennale per quelli di potenza inferiore a 35 kW e con cadenza annuale per quelli di potenza uguale o superiore a 35 kW con oneri a carico degli utenti.**
2. Le autorita' competenti hanno facolta' di consentire agli utenti di certificare il proprio impianto, mediante la consegna del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 2, comma 1, lettera p) ed il pagamento della corrispondente tariffa, con i tempi e nei modi stabiliti dalla autorita' competente.
3. Le autorita' competenti provvedono all'accertamento di tutti i rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessita', ad attivarsi presso gli utenti, anche attraverso visita ispettiva non onerosa, affinche' questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono eventualmente necessari.
4. **Le autorita' competenti provvedono ad effettuare le ispezioni presso tutti gli utenti che non hanno proceduto all'invio dei rapporti di controllo di efficienza energetica unitamente al versamento della relativa tariffa.**
5. L'insieme delle attivita' ispettive di cui ai commi 3 e 4 deve comunque riguardare annualmente, almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza. Nel condurre le fasi ispettive presso gli utenti le autorita' competenti pongono attenzione ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformita' alle norme vigenti e possono programmare le ispezioni a campione dando prioritaria agli impianti piu' vecchi o per i quali si abbia una maggiore indicazione di criticita', avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.

6. Nell'ambito della fase ispettiva di cui al comma 3, **nel caso di impianti termici dotati di generatori di calore di eta' superiore a quindici anni, le autorità competenti effettuano le ispezioni all'impianto termico nel suo complesso.** In questi casi l'azione di ispezione e consulenza nei confronti dei cittadini si esplica:

- a) per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 350 kW, con la determinazione del rendimento medio stagionale dell'impianto e con la realizzazione di una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto che individui gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe nel sistema di certificazione energetica in vigore;
- b) per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 350 kW con la determinazione del rendimento di produzione medio stagionale del generatore e con una relazione che evidenzi l'eventuale convenienza della sostituzione del generatore stesso e di altri possibili interventi impiantistici ed edilizi in materia di energia;
- c) con la consegna al proprietario, al conduttore, all'amministratore o al terzo responsabile, dei documenti di diagnosi energetica o della relazione predisposte in funzione delle potenze nominali del focolare precedentemente dette.

7. La consegna della documentazione di diagnosi di cui alla lettera e) del comma precedente costituisce titolo abilitativo per la realizzazione, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e salvo eventuali diverse indicazioni contenute nella documentazione medesima.

8. Le tariffe a carico degli utenti per le attività previste dalla presente legge, sono stabilite dalle autorità competenti.

9. Le autorità competenti possono stabilire che gli adempimenti connessi alla certificazione dell'impianto siano posti in capo ai manutentori, su delega dell'utente, al quale deve essere rilasciata opportuna documentazione attestante l'effettiva certificazione dell'impianto.

10. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico così come definiti all'art. 2, comma 1, lettere e) e o) devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico degli apparecchi e dei dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio. In mancanza delle suddette istruzioni, il controllo e l'eventuale manutenzione deve essere eseguito con cadenza annuale.

11. **I controlli di efficienza energetica dell'impianto** di cui all'art.2, comma 1, lettera p) **devono essere eseguiti con le seguenti cadenze temporali:**

- a) **ogni due anni per gli impianti di potenza al focolare inferiore a 35 kW destinati al riscaldamento degli ambienti con o senza produzione di acqua calda sanitaria;**
- b) **ogni quattro anni per gli apparecchi assimilati agli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);**
- c) **ogni anno per gli impianti di potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW.**

## Art. 6. - S a n z i o n i

1. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione degli impianti termici deve eseguire dette attività a regola d'arte ed ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conforme alla tipologia e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al responsabile dell'impianto stesso. L'omissione di detti adempimenti comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.000,00 e non superiore ad euro 6.000,00.

2. L'autorità competente che applica la sanzione di cui al comma 1 deve darne comunicazione alla CCIAA di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

3. **Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione che non ottempera all'obbligo di mantenere in esercizio gli impianti termici e di provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione, previste dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 3.000,00.**

4. Le autorità competenti, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinano le modalità di irrogazione delle sanzioni e la modularità delle stesse.

5. Le autorità competenti applicano le sanzioni previste dalla presente legge e ne dispongono l'incasso.

... *omissis* ...

## Art. 11. - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 25 giugno 2007

DEL TURCO